

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 23/03/2018

OGGETTO:

ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

=====

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	A
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 9	Assenti: 3
-------------	------------

Il Segretario Comunale Federica Modernelli.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. BRUGNOLI CESARE, LUSETTI STEFANO, SPANO' ALESSANDRO

Presenti n. 9 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Menozzi propone di procedere con una modalità di lavoro nei seguenti termini: presentazione e discussione delle proposte di deliberazione condotte complessivamente per le proposte di deliberazione propedeutiche alla approvazione del bilancio previsionale 2018-2020 e per la stessa proposta di deliberazione del bilancio previsionale 2018-2020 per poi concludere con la votazione per ogni singola proposta di deliberazione. A tale proposta il Consiglio non solleva alcuna obiezione, pertanto si procede in tali termini;

VISTI:

- l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce - ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/3/2017 con cui sono state approvate le aliquote dell' addizionale irpef per l'anno 2017 – ed il relativo regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni;

- l'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360 – come sostituito dall'art.1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) – il quale dispone che “*i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEFomissis..... La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali....*”;

- l'art.1, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 360/98 – come istituito - dall'art.1, comma 142 della Legge n. 296/2006 – il quale stabilisce che “*con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali*”;

CONSIDERATO che appare opportuno confermare e aliquote dell'anno 2017 e l'orientamento di mantenere la rimodulazione dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità secondo criteri di progressività, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 55.000	0,75%
55.000 - 75.000	0,78%
OLTRE 75.000	0,80%

- di aumentare la **soglia di esenzione** a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF in misura non superiore a 11.000,00 euro;

DATO ATTO che l'art. 1 co. 26 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) aveva previsto il blocco per l'anno 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe di tributi ed addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 ed il co. 37 della Legge di Bilancio 2018 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste in particolare la tassa sui rifiuti (TARI). Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

PRESA VISIONE:

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa - al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- del Decreto 29 Novembre 2017 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato differito al 28 Febbraio 2018 e successivamente con decreto 9 Febbraio 2018 è stato ulteriormente differito al 31/3/2018;

PRESO ATTO che l'art.13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, nel testo modificato dall'art.1, comma 142 della legge 296/2006, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2018;

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti e votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 3 (Menozzi – Spanò – Righi)
- Astenuti zero

espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote deliberate nell'anno 2017 per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 55.000	0,75%
55.000 - 75.000	0,78%
OLTRE 75.000	0,80%

2. Di determinare la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, in misura non superiore a 11.000,00 euro.
3. di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento con le modalità previste dall'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dall'art.14, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, **immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale
Federica Modernelli